



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTA la L. n° 47/1985;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la L.R. 10 agosto 1985, n.37;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 4/2003;

VISTO l'art.167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs n. 157/2006;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTA la L.R. n. 5 del 29.03.2017, pubblicata nel Supplemento Ordinario n° 1 della G.U.R.S. n. 13 del 31.03.2017;

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 12.08.2016, con il quale si conferisce delega al Dirigente del Servizio Tutela e Acquisizioni di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.P.R.S. N° 4995 del 06.09.1967, pubblicato nella G.U.R.S. n° 40 del 16.09.1967, con il quale sono state sottoposte a vincolo di notevole interesse pubblico le aree demaniali marittime ricadenti nel territorio di Altavilla Milicia (PA), giusto verbale affisso all'Albo Pretorio del Comune di Altavilla Milicia in data 04.03.1964 (data di decorrenza del vincolo);

VISTA la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

CONSIDERATO che la Sig.ra **Maria Drago**, ex ditta Lorenzo Cerva, ha presentato istanza di N.O. in sanatoria, ai sensi della L. 47/1985 alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo per opere realizzate dopo l'imposizione del vincolo, consistenti nella realizzazione di “*un fabbricato a due piani fuori terra*” ad Altavilla Milicia (PA), in Contrada Passi s.n.c., censito al Foglio di Mappa n° 7, p.lla 407;

CONSIDERATO che le opere sopracitate sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 7 della L. 47/1985, e dell' art. 146 del D.Lgs. n.° 42/2004 e s.m.i., perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, ma che risultano sanabili dal punto di vista urbanistico;

VISTO il parere prot. N° 10874 del 02.06.1994, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha trasmesso a questo Assessorato il proprio provvedimento, dichiarando la compatibilità e rilasciando parere favorevole alla concessione in sanatoria per le opere di cui sopra, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria, ai sensi della L. 47/1985 e dell' art.167 del D. Lgs. n.° 42/2004 e s.m.i. **ed al rispetto delle condizioni imposte nella medesima nota;**

VISTA la perizia prot. N° 1351 del 30.09.2016, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo ha determinato, ai sensi della circolare assessoriale prot. N° 920 del 15.03.2005, in Euro 6.832,73, il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

VISTA la perizia prot. N°1351 del 30.09.2016, nella quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha valutato il danno arrecato dalle opere abusive in argomento all'ambiente tutelato, calcolando il parametro danno in **Euro 13.887,39;**

